

Regolamento F-GAS

Regolamento (UE) 2024/573
Coordinato



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Regolamento (UE) 2024/573 | Regolamento F-GAS | Coordinato

Sezione I - Normativa

1. Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

Sezione II - Regolamenti di esecuzione

1. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione. (GU L 2024/2174 del 3.9.2024)

2. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione. (GU L 2024/2195 del 5.9.2024)

3. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione. (GU L 2024/2215 del 9.9.2024)

Edizione: 1.0

Data: Settembre 2024

ISBN: 978-88-98550-692

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Regolamento F-GAS

Regolamento (UE) 2024/573
Coordinato

Indice

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Realizzazione | 2 |
| Regolamento (UE) 2024/573 Regolamento F-GAS Coordinato | 2 |
| Disclaimer | 4 |
| Changelog | 5 |
| Note | 6 |
| Sezione I - Normativa | 9 |
| Premessa | 14 |
| Capo I Disposizioni generali | 23 |
| Articolo 1 Oggetto | 23 |
| Articolo 2 Ambito di applicazione | 23 |
| Articolo 3 Definizioni | 23 |
| Capo II Contenimento | 26 |
| Articolo 4 Prevenzione delle emissioni | 26 |
| Articolo 5 Controlli delle perdite | 27 |
| Articolo 6 Sistemi di rilevamento delle perdite | 29 |
| Articolo 7 Tenuta dei registri | 29 |
| Articolo 8 Recupero e distruzione | 30 |
| Articolo 9 Regimi di responsabilità estesa del produttore | 32 |
| Articolo 10 Certificazione e formazione | 32 |
| CAPO III Restrizioni e controllo dell'uso | 34 |
| Articolo 11 Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita | 34 |
| Articolo 12 Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature | 35 |
| Articolo 13 Controllo dell'uso | 37 |
| Capo IV Calendario di produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato | 40 |
| Articolo 14 Produzione di idrofluorocarburi | 40 |
| Articolo 15 Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale | 41 |
| Articolo 16 Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato | 41 |
| Articolo 17 Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi | 42 |
| Articolo 18 Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate | 43 |
| Articolo 19 Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi | 44 |
| Articolo 20 Portale F-Gas | 44 |
| Articolo 21 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate | 45 |
| Capo V Scambi commerciali | 46 |
| Articolo 22 Importazioni ed esportazioni | 46 |
| Articolo 23 Controlli del commercio | 46 |
| Articolo 24 Misure di sorveglianza del commercio illecito | 48 |
| Articolo 25 Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo | 49 |
| Capo VI Comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni | 49 |
| Articolo 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese | 49 |
| Articolo 27 Raccolta di dati sulle emissioni | 50 |
| Capo VII Esecuzione | 50 |
| Articolo 28 Cooperazione e scambio di informazioni | 50 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Articolo 29 Obbligo di verifica | 51 |
| Articolo 30 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone che le segnalano | 52 |
| Capo VIII Sanzioni, forum consultivo, procedura di comitato ed esercizio della delega | 52 |
| Articolo 31 Sanzioni | 52 |
| Articolo 32 Esercizio della delega | 53 |
| Articolo 33 Forum consultivo | 53 |
| Articolo 34 Procedura di comitato | 53 |
| Capo IX Disposizioni transitorie e finali | 54 |
| Articolo 35 Riesame | 54 |
| Articolo 36 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937 | 55 |
| Articolo 37 Abrogazione e disposizioni transitorie | 55 |
| Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione | 55 |
| Allegati | 56 |
| Allegato I Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) - idrofluorocarburi, perfluorocarburi e altri composti fluorurati | 57 |
| Allegato II Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) - idro(cloro)fluorocarburi insaturi, sostanze fluorurate utilizzate come anestetici per inalazione e altre sostanze fluorurate | 58 |
| Allegato III Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) eteri, chetoni e alcoli fluorurati e altri composti fluorurati | 59 |
| Allegato IV Divieti di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 | 60 |
| Allegato V Diritti di produzione per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi | 63 |
| Allegato VI Metodo di calcolo del GWP di cui all'articolo 3, punto 1), di una miscela | 63 |
| Allegato VII Quantità massime e calcolo dei valori di riferimento e delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17 | 65 |
| Allegato VIII Meccanismo di assegnazione di cui all'articolo 17 | 66 |
| Allegato IX Dati da comunicare a norma dell'articolo 26 | 66 |
| Allegato X Tavola di concordanza | 68 |
| Sezione II - Regolamenti di esecuzione | 73 |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 | 74 |
| Premessa | 74 |
| Articolo 1 Formato delle etichette | 75 |
| Articolo 2 Abrogazione | 77 |
| Articolo 3 Entrata in vigore | 77 |
| Allegato Tavola di concordanza | 77 |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 | 78 |
| Premessa | 78 |
| Articolo 1 | 79 |
| Articolo 2 | 79 |
| Articolo 3 | 79 |
| Allegato | 79 |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 | 98 |
| Premessa | 98 |
| Articolo 1 Oggetto | 99 |
| Articolo 2 Ambito di applicazione | 99 |
| Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche | 99 |
| Articolo 4 Certificazione di persone fisiche | 100 |
| Articolo 5 Certificazione di persone giuridiche | 100 |
| Articolo 6 Certificati per le persone giuridiche | 100 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Articolo 7 Organismo di certificazione | 101 |
| Articolo 8 Organismo di valutazione | 101 |
| Articolo 9 Condizioni per il riconoscimento reciproco | 101 |
| Articolo 10 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione | 102 |
| Articolo 11 | 102 |
| Articolo 12 | 102 |
| Allegato I | 102 |
| Allegato II Tavola di concordanza | 113 |
| Realizzazione | 114 |

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

[Eur-Lex Gazzetta ufficiale europea](#)

Changelog

Ed. 1.0 Settembre 2024

Note

Il 20 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Serie L) il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 è entrato in vigore l'11 marzo 2024 e persegue l'obiettivo di eliminare progressivamente l'utilizzo dei gas fluorurati aventi impatto climalterante incentivando l'utilizzo di gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico.

Il Regolamento (UE) n. 2024/573 si applica:

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

La disciplina introdotta prevede tra le altre cose:

- nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione;
- condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni;
- potenziamento dei controlli da parte delle Autorità nazionali.

Di seguito alcune delle novità introdotte:

- le quote potranno essere assegnate solo ai produttori o agli importatori stabiliti nel territorio dell'Unione. In caso contrario, i produttori e gli importatori devono nominare un rappresentante esclusivo con sede nel territorio dell'Unione, che si assume la piena responsabilità del rispetto delle norme europee e nazionali e dei requisiti di cui al Titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH);
- solo i produttori e gli importatori che hanno maturato esperienza in attività commerciali di prodotti chimici o nella manutenzione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, protezione antincendio o pompe di calore per almeno tre anni consecutivi prima del periodo di assegnazione delle quote, possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del nuovo Regolamento (UE) o ricevere un'assegnazione di quote su tale base. La Commissione chiederà ai produttori e agli importatori di presentare prove in tal senso quando ritenuto necessario;
- ai fini della registrazione sul portale europeo F-gas, i produttori e gli importatori devono indicare l'indirizzo fisico in cui l'impresa è situata e in cui svolge la propria attività. Solo una singola impresa può essere registrata con lo stesso indirizzo fisico;
- ai fini della presentazione di una dichiarazione di quota ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, e del ricevimento di un'assegnazione di quota ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, nonché ai fini della determinazione dei valori di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, tutte le imprese che condividono lo stesso titolare effettivo sono considerate come un'unica impresa. Solo questa singola impresa, che è quella registrata per prima nel Portale F-gas, a meno che non sia indicato diversamente dal titolare effettivo, ha diritto a un valore di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e a un'assegnazione di quote ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4;
- la dichiarazione per il fabbisogno di quote aggiuntive può essere presentata tramite il portale europeo F-gas ogni 3 anni per i 3 anni successivi. Il prossimo periodo di dichiarazione sarà aperto dal 1° maggio al 1° giugno 2024. Le date

esatte sono pubblicate sul portale europeo F-gas e fra gli "aggiornamenti" di queste pagine. Non ci sarà più la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- le quote assegnate nel 2025 per l'anno 2026 saranno soggette a un prezzo di 3 euro per ciascuna tonnellata di CO2 equivalente assegnata;

- i nuovi entranti (importatori e produttori che ad oggi non hanno un valore di riferimento), non potranno più trasferire o autorizzare la loro quota ad altri soggetti;

- la rendicontazione nel 2024 per l'anno di attività 2023 è soggetta al Regolamento 517/2014 escluso il nuovo obbligo di presentare entro il 31 marzo 2024 una relazione "NULLA" da parte delle aziende con quote ma che non hanno immesso idrofluorocarburi sul mercato (art. 26 (1));

- nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;

- mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell'obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall'assegnazione di una quota per l'immissione in commercio;

- entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l'entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;

- estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l'obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;

- introduzione dell'obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;

- nuovo obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;

- i nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;

- dal 1° gennaio 2025 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

- dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

- dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

- le disposizioni in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e di assegnazione delle quote (art. 17, par. 5) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5 (inerenti all'interconnessione del portale F-Gas con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane), si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione.

Sezione I

Normativa



Sezione I - Normativa

Regolamento (UE) 2024/573 - Regolamento F-GAS

Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. (GU L 2024/573 del 20.02.2024)



Indice

[Premessa](#)

[Capo I Disposizioni generali](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Capo II Contenimento](#)

[Articolo 4 Prevenzione delle emissioni](#)

[Articolo 5 Controlli delle perdite](#)

[Articolo 6 Sistemi di rilevamento delle perdite](#)

[Articolo 7 Tenuta dei registri](#)

[Articolo 8 Recupero e distruzione](#)

[Articolo 9 Regimi di responsabilità estesa del produttore](#)

[Articolo 10 Certificazione e formazione](#)

[Capo III Restrizioni e controllo dell'uso](#)

[Articolo 11 Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita](#)

[Articolo 12 Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature](#)

[Articolo 13 Controllo dell'uso](#)

[Capo IV Calendario di produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato](#)

[Articolo 14 Produzione di idrofluorocarburi](#)

[Articolo 15 Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale](#)

[Articolo 16 Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato](#)

[Articolo 17 Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi](#)

[Articolo 18 Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate](#)

[Articolo 19 Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi](#)

[Articolo 20 Portale F-Gas](#)

[Articolo 21 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate](#)

[Capo V Scambi commerciali](#)

[Articolo 22 Importazioni ed esportazioni](#)

[Articolo 23 Controlli del commercio](#)

[Articolo 24 Misure di sorveglianza del commercio illecito](#)

[Articolo 25 Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo](#)

[Capo VI Comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni](#)

[Articolo 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese](#)

[Articolo 27 Raccolta di dati sulle emissioni](#)

[Capo VII Esecuzione](#)

[Articolo 28 Cooperazione e scambio di informazioni](#)

[Articolo 29 Obbligo di verifica](#)

[Articolo 30 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone che le segnalano](#)

[Capo VIII Sanzioni, forum consultivo, procedura di comitato ed esercizio della delega](#)

[Articolo 31 Sanzioni](#)

[Articolo 32 Esercizio della delega](#)

[Articolo 33 Forum consultivo](#)

[Articolo 34 Procedura di comitato](#)

[Capo IX Disposizioni transitorie e finali](#)

[Articolo 35 Riesame](#)

[Articolo 36 Modifica della direttiva \(UE\) 2019/1937](#)

[Articolo 37 Abrogazione e disposizioni transitorie](#)

[Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione](#)



Allegati

[Allegato I - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a\) - idrofluorocarburi, perfluorocarburi e altri composti fluorurati](#)

[Allegato II - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a\) - idro\(cloro\)fluorocarburi insaturi, sostanze fluorurate utilizzate come anestetici per inalazione e altre sostanze fluorurate](#)

[Allegato III - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a\) eteri, chetoni e alcoli fluorurati e altri composti fluorurati](#)

[Allegato IV - Divieti di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Allegato V - Diritti di produzione per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi](#)

[Allegato VI - Metodo di calcolo del GWP di cui all'articolo 3, punto 1\), di una miscela](#)

[Allegato VII - Quantità massime e calcolo dei valori di riferimento e delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17](#)

[Allegato VIII - Meccanismo di assegnazione di cui all'articolo 17](#)

[Allegato IX - Dati da comunicare a norma dell'articolo 26](#)

[Allegato X - Tavola di concordanza](#)



Sezione II - Regolamenti di esecuzione

1. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2174](#) della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione. (GU L 2024/2174 del 3.9.2024)
2. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2195](#) della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione. (GU L 2024/2195 del 5.9.2024)
3. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2215](#) della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione. (GU L 2024/2215 del 9.9.2024)



Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione. (GU L 2024/2174 del 3.9.2024). Entrata in vigore: 23.09.2024. Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025

...

Premessa

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 17,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/573 dispone obblighi di etichettatura per determinati prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

(2) Il regolamento (UE) 2024/573 ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha modificato alcune norme sull'etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione ha stabilito il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 e perciò dovrebbe anch'esso essere sostituito.

(3) Per esigenze di chiarezza, è opportuno definire il testo delle informazioni da riportare sulle etichette di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2024/573 e stabilire le prescrizioni in materia di impostazione grafica e posizione delle etichette ai fini della loro visibilità e leggibilità, tenendo conto dei vincoli di spazio in determinati tipi di prodotti.



Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione.

(GU L 2024/2195 del 5.9.2024)

...

Premessa

La Commissione Europea,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l'articolo 26, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione stabiliva il formato della relazione che i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra erano tenuti a trasmettere a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) Il regolamento (UE) n. 517/2014 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2024/573. L'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 stabilisce nuovi obblighi di comunicazione per i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra. In particolare è stato ampliato l'elenco dei gas, delle apparecchiature che li contengono e delle attività ad essi connesse.



Reg. di esec. (UE) 2024/2215
Certificati apparecchiature F-GAS

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione. (GU L 2024/2215 del 9.9.2024). Entrata in vigore: 29.09.2024

...

Premessa

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l'articolo 26, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione stabiliva il formato della relazione che i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra erano tenuti a trasmettere a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) Il regolamento (UE) n. 517/2014 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2024/573. L'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 stabilisce nuovi obblighi di comunicazione per i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra. In particolare è stato ampliato l'elenco dei gas, delle apparecchiature che li contengono e delle attività ad essi connesse.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 dovrebbe essere pertanto abrogato.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,